

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione Istruttoria

**Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2025,
conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l'anno 2026 -
Gestore Nuove Acque S.p.A. - per i Comuni della Conferenza
Territoriale n. 4 "Alto Valdarno"**

Aprile 2026

Premessa

Con Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 e n. 13/2019 del 18 luglio 2019 è stato modificato il "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" che ha assunto il nome di "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo" e che disciplina le modalità di determinazione dell'agevolazione e gestione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, gli obblighi di comunicazione di dati e informazioni concernenti l'erogazione del Bonus, le modalità di gestione, la rendicontazione dei Comuni e del Gestore e le verifiche da parte dell'Autorità Idrica Toscana, in sostanziale continuità con la regolamentazione previgente sulle agevolazioni tariffarie. Dal 2022 è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 15 del 30 luglio 2021. Con Delibera di Assemblea AIT n. 4 del 1° marzo 2024 il regolamento è stato ulteriormente modificato a valere dalla procedura del Bonus Idrico Integrativo del 2024.

La presente relazione istruttoria illustra la rendicontazione relativa ai BONUS Integrativi relativa all'anno 2025 nel territorio della CT 4 e specificatamente di quello gestito da Nuove Acque S.p.A., ovvero l'individuazione degli aventi diritto e la determinazione dell'ammontare del BONUS Integrativo che di norma avviene ad opera dei Comuni, ma nel caso di Nuove Acque S.p.A. è avvenuto, in applicazione dell'art. 10.3, ad opera del Gestore, l'aderenza di tutta la procedura all'iter regolamentare e la proposta di ripartizione che ne discende per l'anno 2026, ai sensi degli art. 4 e 9, del Regolamento Regionale.

Rendicontazione e assegnazione del Fondo 2025 da parte del Gestore

L'attività di individuazione degli aventi diritto e la conseguente determinazione dell'ammontare dei singoli BONUS Integrativi da parte del Gestore nonché della relativa erogazione è avvenuta sulla base del Decreto del Direttore Generale AIT n. 40 del 2 aprile 2025 con il quale è stato confermato anche il vigente Regolamento specifico ex art. 10.3 Regolamento Regionale AIT, in precedenza approvato con Decreto del DG AIT n. 74 del 10 maggio 2023.

Il Regolamento specifico prevede una prima fase di individuazione degli aventi diritto sulla base di elenchi di beneficiari del BONUS Sociale Idrico (nazionale) trasmessi da Acquirente Unico cui viene riconosciuto anche il BONUS Sociale Idrico Integrativo sulla base dell'art. 10.4 del Regolamento Regionale. Pertanto, al fine di stabilire il Bonus Integrativo da assegnare a ciascun beneficiario è necessario attendere la completa trasmissione degli aventi diritto da parte di Acquirente Unico per ciascuna annualità.

La rendicontazione 2025 è stata trasmessa in data 27 marzo 2026 (prot. AIT 4551/26). Con tale nota specifica Nuove Acque S.p.A. rendicontava sullo stato dell'erogazione del bonus idrico integrativo di competenza dell'anno 2025.

Si riportano di seguito le agevolazioni individuate per il 2025 suddivise per Comune, con il relativo numero di utenze coinvolte e di agevolazione assegnata, sulla base degli elenchi degli aventi diritto ai BONUS Nazionali pervenuti attraverso Acquirente Unico.

COMUNE	UTENTI COINVOLTI [unità]	BONUS INTEGRATIVO [Euro]
Anghiari	74	€ 2.980,54
Arezzo	2.745	€ 128.415,76
Badia Tedalda	18	€ 609,98
Bibbiena	328	€ 15.582,71
Bucine	140	€ 6.173,33
Capolona	124	€ 6.108,44
Caprese Michelangelo	20	€ 418,15
Castel Focognano	70	€ 2.989,53
Castel San Niccolò	53	€ 1.954,68
Castiglion Fibocchi	32	€ 1.657,12
Castiglion Fiorentino	211	€ 10.052,32
Chianciano Terme	196	€ 7.451,60
Chitignano	23	€ 844,85
Chiusi	221	€ 10.200,77
Chiusi della Verna	31	€ 918,61
Civitella in Val di Chiana	132	€ 5.697,53
Cortona	362	€ 15.793,87
Foiano della Chiana	250	€ 11.610,66
Laterina Pergine Valdarno	112	€ 5.030,14
Lucignano	49	€ 2.760,98
Marciano della Chiana	87	€ 3.907,20
Monte San Savino	147	€ 7.767,11
Montemignai	13	€ 299,85
Montepulciano	209	€ 9.453,70
Monterchi	23	€ 869,90
Ortignano Raggiolo	7	€ 205,10
Pieve Santo Stefano	80	€ 3.136,95
Poppi	120	€ 4.955,36
Pratovecchio Stia	142	€ 5.801,58
Sansepolcro	408	€ 22.472,22
Sestino	27	€ 1.582,25
Sinalunga	259	€ 12.820,05
Subbiano	163	€ 7.452,22
Talla	12	€ 482,74
Torrita di Siena	151	€ 7.788,46
Totale complessivo	7.039	€ 326.246,25

Valutazione della rendicontazione e dell'aderenza dei Regolamenti specifici al Regolamento Regionale

È stata condotta un'analisi della rendicontazione sull'individuazione dei beneficiari arrivata per il tramite del Gestore che non ha messo in luce alcuna "non conformità" che sarebbe stata oggetto di decurtazione del fondo 2026, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Regionale. Si segnala invece che:

- nel file sono presenti 168 UI afferenti ad utenze condominiali intestate a persone fisiche uguali al beneficiario e 158 UI afferenti ad utenze condominiali intestate a persone fisiche comunque diverse dal beneficiario. Tuttavia, il Gestore Nuove Acque S.p.A. ha dichiarato che *“che, come per le precedenti rendicontazioni, per le utenze indirette intestate a persone fisiche (o a persone fisiche cui segue la dicitura "ed altri...") talvolta coincidenti con il beneficiario, si conferma la correttezza dell'intestazione poiché si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso”*;
- sono presenti 19 UI in cui l'intestatario utenza non è scritto per esteso es. *“Cond.”*.

Si rileva che la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto ai BONUS Nazionali pervenuti attraverso Acquirente Unico non ha consentito al Gestore di riportare in sede di Rendicontazione i valori ISEE di tali nuclei familiari.

Il Regolamento specifico, preventivamente approvato in origine con il Decreto del DG AIT n. 74 del 10 maggio 2023, è stato valutato già in sede di approvazione come aderente al Regolamento Regionale, previo parere della Conferenza Territoriale n. 4.

Riscontri relativi all'erogazione del BONUS Integrativo e verifiche sulla procedura

In data 27 marzo 2026 (prot. AIT n. 4551/26) il Gestore ha trasmesso con nota il file di Rendicontazione 2025. Dunque, la procedura 2025, ha registrato un ritardo di 12 giorni rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento specifico.

In base all'art. 9, comma 3 del Regolamento, il Gestore è tenuto ad erogare gli importi individuati in vece dei Comuni, qualora questi risultino conformi al Regolamento medesimo. Nuove Acque S.p.A. ha dichiarato erogabili tutti i Bonus individuati (326.246,25 euro) ed alla data di rendicontazione ha erogato 297.644,11 euro, residuano 28.602,14 euro da erogare per l'anno 2025.

Dall'analisi effettuata e con riferimento all'art. 9, comma 3, del Regolamento che fa riferimento alle verifiche del Gestore di cui all'art. 8, comma 2, non risultano casi in cui il BONUS Integrativo sia stato dichiarato erogabile ed è stato erogato ai beneficiari senza che la Rendicontazione *“sia conforme in ogni sua parte”* (all'art. 8, comma 2, lett. b, punto i), nè casi senza che i beneficiari avessero le caratteristiche indicate dal Regolamento specificatamente all'art. 8, comma 2, lett. b, lett. iii e iv o che i Comuni avessero superato i Fondi a disposizione (art. 8, comma 2, lett. a). Si ricorda che in tali casi, almeno nella parte eccedente, il BONUS Integrativo, dichiarato erogabile dal Gestore ai sensi dell'art. 8, comma 2, ed erogato, potrebbe essere posto a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo in base all'art.9, comma 3, lett. b.

I casi in cui potrebbe essere applicato tale dispositivo sono elencati all'art. 8, comma 2.

In particolare:

- Con riferimento alla lett. a, dell'art. 8, comma 2, non sono stati riscontrati superamenti del fondo disponibile dei singoli Comuni.
- Con riferimento alla lett. b, dell'art. 8, comma 2, è stato riscontrato quanto segue:
 - Con riferimento al punto i, si tratta di fattispecie generiche che potrebbero essere ricondotte ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di *“erogabilità”* da parte del Gestore che è tenuto a verificare che il file di Rendicontazione *“sia conforme in ogni sua parte”*. Data la genericità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il

dispositivo di cui all'art. 9, comma 3, solo nel caso di assenza o discordanza di elementi rilevanti secondo le fattispecie di seguito riportate:

- I casi in cui manca il nominativo dell'intestatario dell'utenza, cui si possono assimilare casi in cui vi siano utenze, specie UI, intestate genericamente a "Condominio" o a "Ditte letturiste" o simili, quindi in cui di fatto mancata indicazione dell'intestatario dell'utenza e dunque la sua precisa individuazione. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Nuove Acque S.p.A. in via del tutto residuale.
 - I casi in cui nella colonna "Intestatario Utenza" vi siano UI intestate a persone fisiche uguali al Beneficiario. Ciò è stato riscontrato ma il gestore Nuove Acque S.p.A. ha dichiarato che *"per le utenze indirette intestate a persone fisiche (o a persone fisiche cui segue la dicitura "ed altri...") talvolta coincidenti con il beneficiario, si conferma la correttezza dell'intestazione poiché si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso"*. Pertanto, l'incoerenza del dato non è imputabile al Gestore.
 - I casi di mancata indicazione del valore "ISEE del beneficiario". Questo dato non è trasmesso da Acquirente Unico, per cui Nuove Acque S.p.A. non è tecnicamente in grado di fornire tale informazione.
 - I casi di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate. I casi di mancata indicazione soglia ISEE generale utilizzata, compilazione della colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" per le UI, mancanza totale o parziale o errata compilazione per le UI della colonna "Modalità di erogazione". Le fattispecie di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate non sono state riscontrate per Nuove Acque S.p.A..
- Con riferimento al punto iii, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del Gestore che è tenuto a verificare che, *"nel caso di utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE"*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Nuove Acque S.p.A..
 - Con riferimento al punto iv, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del Gestore che è tenuto a verificare *"che l'agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal BONUS Nazionale Calcolato"*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Nuove Acque S.p.A..

Ne consegue che il Gestore ha compiuto diligentemente le attività di verifica previste all'art. 8, comma 2, del Regolamento.

Residui anni precedenti al 2025

A partire dall'anno 2022 è stata introdotta a livello regolamentare (art. 9, comma 4) un'ulteriore rendicontazione a carico del gestore, in corso d'anno (entro il 30 giugno), per certificare l'avvenuta erogazione dei BONUS Integrativi relativi all'anno precedente, nel caso in cui alla Rendicontazione del 15 marzo (deroga del Regolamento specifico al Regolamento Regionale che invece prevede la data del 31 gennaio) non fosse stato tecnicamente possibile per il gestore erogare per intero l'agevolazione sull'intera platea dell'utenza.

Il Gestore ha trasmesso un aggiornamento definitivo di detta rendicontazione con nota del 31 marzo 2026 (prot. AIT n. 4698/26), da questa si evince che l'erogazione 2024 è sostanzialmente terminata.

Tuttavia già negli anni precedenti è stata segnalata la difficoltà, soprattutto nel caso di spedizione di assegni alle utenze indirette, di mancata riscossione dell'agevolazione, pertanto AIT monitora l'erogato fin dalla competenza 2021, grazie ai dati che il gestore invia ai fini del monitoraggio del Bonus Sociale Idrico a livello nazionale. Poiché il termine di 5 anni, fissato anche da ARERA per la riscossione dei Bonus Sociale Idrico di carattere nazionale (l'art. 17.1 lettera B dell'allegato A della delibera 63/2021), è un criterio adottabile per analogia anche al BII, sarà possibile, dal prossimo anno, rimettere nella disposizione degli utenti della CT 4, per il territorio gestito da Nuove Acque S.p.A. l'importo dovuto, erogato e non riscosso da parte dei beneficiari dell'anno 2021.

Risultanze complessive e proposte per la ripartizione 2025

Dall'analisi dei dati, emerge che nel 2025 i beneficiari complessivi ammontano a 7.039 nuclei familiari e sono stati assegnati 326.246,25 euro, pari al 100% del Fondo disponibile 2025.

Poiché non vi sono residui, il Fondo a disposizione dei Comuni nel 2026 è pari all'OP_{social} che, in analogia con l'OP_{social} previsto per gli anni 2024 e 2025, si evince dalla Delibera di Consiglio Direttivo n. 8 del 29 luglio 2024 "*Gestione NUOVE ACQUE S.p.a. - Predisposizione tariffaria 2024-2029 (deliberazione ARERA 639/2023/R/idr): approvazione della proposta della Conferenza territoriale n. 4 Alto Valdarno da trasmettere ad ARERA*" pari ad euro 326.239, da utilizzare per l'anno 2026.

Il Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo prevede inoltre all'art. 4, comma 1: "*L'importo dei Fondi Integrativi relativi a ciascun Gestore, così come individuato all'Art. 2, è ripartito annualmente tra i Comuni della Conferenza Territoriale secondo le risultanze delle Tabelle approvate con Decreto del Direttore Generale dell'AIT, sentite le Conferenze Territoriali. Al fine di determinare le ripartizioni di dette tabelle le Conferenze Territoriali potranno dare mandato al Direttore Generale di utilizzare i seguenti criteri o un mix degli stessi: l'ammontare dei contributi di cui storicamente hanno usufruito gli utenti per Comune, la popolazione residente, la popolazione residente corretta con indici di differenziazione reddituale per Comune.*"

La Conferenza Territoriale n. 4 con Delibera n. 3 del 12 dicembre 2016 ha approvato il seguente criterio di ripartizione: popolazione residente.

Da tale criterio risulta che la ripartizione tra i Comuni del Fondo per l'anno 2026 dell'OP_{social} previsto in sede di PEF, per complessivi euro 326.239, è la seguente.

Comune	Criterio Popolazione [%]	Ripartizione con criterio Popolazione Fondo 2026 + Residuo 2025 [EURO]
Anghiari	1,78%	5.817,83
Arezzo	31,30%	102.116,51
Badia Tedalda	0,34%	1.095,79
Bibbiena	3,90%	12.737,61
Bucine	3,21%	10.456,69
Capolona	1,72%	5.613,46
Caprese Michelangelo	0,46%	1.489,12
Castel Focognano	1,01%	3.283,25
Castel San Niccolò	0,86%	2.815,97
Castiglion Fibocchi	0,69%	2.260,38
Castiglion Fiorentino	4,19%	13.676,26
Chianciano Terme	2,25%	7.326,46
Chitignano	0,28%	927,36
Chiusi	2,75%	8.982,97
Chiusi della Verna	0,65%	2.128,92
Civitella in Val di Chiana	2,86%	9.344,47
Cortona	7,10%	23.174,78
Foiano della Chiana	3,04%	9.904,17
Laterina Pergine Valdarno	2,11%	6.896,16
Lucignano	1,15%	3.748,47
Marciano della Chiana	1,10%	3.574,91
Monte San Savino	2,76%	9.006,60
Montemignaio	0,17%	561,76
Montepulciano	4,47%	14.595,41
Monterchi	0,56%	1.828,02
Ortignano Raggiolo	0,27%	893,47
Pieve Santo Stefano	1,01%	3.286,33
Poppi	1,97%	6.419,64
Pratovecchio Stia	1,85%	6.049,93
Sansepolcro	5,04%	16.443,97
Sestino	0,43%	1.407,99
Sinalunga	4,01%	13.097,05
Subbiano	1,99%	6.501,80
Talla	0,34%	1.112,22
Torrita di Siena	2,35%	7.663,31
Totale	100,00%	326.239,00

In relazione alla gestione unitaria si attesta inoltre che con riferimento all'art. 10.3 del nuovo *Regolamento Regionale* ove si prevede, a decorrere dall'annualità 2024, che "con

referimento al territorio gestito da GAIA Spa e Nuove Acque Spa, il Gestore si sostituisce ai singoli Comuni nell'individuazione unitaria dei soggetti aventi diritto al BONUS Integrativo, salvo diversa comunicazione entro il 30 novembre dell'anno precedente da parte di uno o più Comuni del territorio di riferimento che potranno gestire autonomamente la procedura secondo il presente regolamento", non è pervenuta alcuna richiesta di gestione autonoma da parte dei singoli Comuni, pertanto nell'anno 2026 il BII (per il territorio gestito dal Nuove Acque S.p.A.) sarà gestito unitariamente dal Gestore medesimo.

Regolamento specifico nel territorio gestito da Nuove Acque S.p.A. in applicazione dell'art. 10.3

L'art. 10.3 prevede che "nel primo anno di applicazione la suddetta procedura sarà definita mediante apposito regolamento predisposto dal Gestore e approvato da AIT con decreto del Direttore Generale, sentita la Conferenza Territoriale di riferimento. Salvo necessità di modificare tale Regolamento, questo resterà valido anche per gli anni successivi a quello di approvazione".

Il Regolamento specifico vigente è stato approvato con Decreto del DG AIT n. 74 del 10 maggio 2023.

Conclusioni

Il fondo netto definitivo per l'anno 2026, pari all'OP_{social} che si evince, in continuità con quello approvato per Nuove Acque S.p.A. (Delibera di Consiglio Direttivo n. 8 del 29 luglio 2024), ammonta a 326.239 euro.

Il Fondo a disposizione nel 2026, comprensivo dei residui non assegnati negli anni precedenti pari a zero, ammonta ad euro 326.239, da assegnare nel corso dell'anno 2026.

La procedura avverrà sulla base degli art. 10.3 e 10.4 del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo e del Regolamento specifico vigente approvato ai sensi dell'art. 10.3.

Firenze, 1° aprile 2026

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso (*)**

() Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*